



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE

N. 6 del 15-01-2018

OGGETTO

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA , AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004. DETERMINAZIONE IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - DITTA CERVU

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 02-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SERVIZIO AMBIENTE

Vista la vigente normativa attributiva di poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa alla Dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 ed il D. Lgs. 165/2001;

Vista la richiesta presentata in data 20.03.2017, prot. n°6414 , dalla sig.ra Nazzaro Maria, titolare della ditta CERVU srl per la modifica planimetrica del capannone e dell'antistante blocco uffici dell'impianto di rottamazione auto alla loc. Giacchi, nel fondo riportato in catasto al foglio 10 particella 1170;

Rilevato che l'opera ricade in zona sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;

Visto l'art.181commi 1 ter – 1 quater del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto l'art.140 comma 8 della L.R. n.1/2005 e s.m.i.;

Visto l'art.167 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. che dispone *“Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”*;

Visto che le opere per cui viene richiesta la compatibilità paesaggistica sono state realizzate in difformità permesso di costruire n° 1924/2004 e dall'autorizzazione paesaggistica n. 6422 del 29/11/2004. consistenti in:

- leggera modifica della sagoma del capannone dovuta all'andamento del muro di contenimento retrostante che funge da tompagnatura di chiusura per un lato del capannone e diminuzione dell'area coperta del capannone da mq.800 autorizzata a mq.701;
maggiore superficie del blocco uffici antistante il suddetto capannone, a fronte di una superficie autorizzata di mq. 60,00, rilevata mq.67,65;

Visto: il parere favorevole espresso nella seduta del 09/06/2017, dai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 148 D.Lgvo 42/2004), istituita con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 08/10/2015;

Visto il D.P.C.M. 12/12/2005;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 1 del 21/1/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 2/4/2002, in vigore dal 2/4/2002;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n° 15 del 22/10/2001, pubblicato sul B.U.R.C. n° 57 del 29/10/2001 e variante approvata con delibera consiliare n° 4 del 16/1/2007;

Visto il parere favorevole n. 25525 cl. 34.19.10/8.4 del 13/10/2017, rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, relativo alla compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi dell'art. 167, comma 4, e art.181 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., per la modifica planimetrica del capannone e dell'antistante blocco uffici dell'impianto di rottamazione auto alla loc. Giacchi, nel fondo riportato in catasto al foglio 10 particella 1170;

Considerato che le opere oggetto di sanatoria rientrano nel campo di applicazione dell'art.167 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e rispettano le indicazioni della Circolare

Ministeriale n.33 del 26/06/2009, in quanto trattasi di lavori che non hanno comportato aumento di superfici utili o volumi diversi da quelli concessionari;

Considerato che per la determinazione della sanzione pecuniaria deve essere fatto riferimento all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che prevede il pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;

Vista la perizia di stima, asseverata in data 11.02.2018, a firma dell'ing. Iandolo Carmine, allegata in copia alla presente Determinazione a farne parte integrante e sostanziale, con la quale si propone l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.167 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., nella misura di **Euro 1.500/00 (millecinquecento/00)**,

Ritenuto di condividere e far propria la suddetta valutazione, e ritenuta congrua ed adeguata la sanzione proposta;

Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 30.10.2017 inerente l'approvazione del Regolamento di Attuazione per la Determinazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesistico;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'art.163 e attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 7/2017 del 19/06/2017 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di applicare a carico della società C.E.R.V.U srl nella persona dell'amministratrice sig. Nazzaro Maria con sede alla località Giacchi n. 4, di Atripalda, la sanzione pecuniaria complessiva pari a **Euro 1.500/00 (millecinquecento/00)** prevista dell'art.167 comma 5 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;

1. di stabilire che il pagamento della sanzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, presso la Tesoreria Comunale (*Banca Credito Cooperativo Di Flumeri C.F. 00686880642 - VIA OLIVIERI 83040 FLUMERI Codice IBAN : IT 96 T 08553 15100 090000350653*), con l'avvertimento che in caso di inottemperanza sarà provveduto alla riscossione coattiva con aggravio di spese, con la procedura di ingiunzione prevista dall'art.2 del R.D. n.639 del 14/04/1910;

2. Dare atto che la somma va incamerata al cap. 878 art. 5 del corrente bilancio;

3. di stabilire che copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione, dovrà essere consegnata a questo ufficio e che solo successivamente procederà al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica richiesto;

di notificare il presente atto al sig.:

4. alla società C.E.R.V.U srl nella persona dell'amministratrice sig. Nazzaro Maria con sede alla località Giacchi n. 4

5. **di dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 12-02-2018

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 12-02-2018

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
Geom. Caronia Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993